



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



ISTITUTO COMPRENSIVO
Alcide DE GASPERI – Stefano da PUTIGNANO”

via A. De Gasperi, 9 – 70017 PUTIGNANO (BA) - telefono: 0804911516
C. M. BAIC859007 – C. F. 91108330720 – C. U. UFE46H

Sito web: www.comprensivodegasperistefano.edu.it – PEO: baic859007@istruzione.it – PEC:
baic859007@pec.istruzione.it

Putignano, 26 marzo 2026

AL DSGA
A TUTTO IL PERSONALE
AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE
A TUTTI GLI UTENTI
ALL'ALBO – SITO WEB

Oggetto: DIRETTIVA IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO NELLA SCUOLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE

- è fatto incontrovertibile che il fumo nuoce alla salute;
- è compito della scuola fare acquisire ai propri studenti comportamenti e stili di vita sani, responsabili e tesi alla qualità della vita e alla tutela della salute, nonché prevenire l'abitudine al fumo ed ogni forma di dipendenza e proteggere i non fumatori dai danni derivanti dal fumo passivo, condividendo con genitori ed istituzioni azioni di informazione e sensibilizzazione;
- è dovere istituzionale di una pubblica amministrazione garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, incoraggiando i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette e promuovendo iniziative informative/educative sul tema;
- il miglior modo per educare i ragazzi ad adottare comportamenti e stili sani di vita è testimoniarli con il proprio comportamento al fine di non vanificare con l'esempio quanto insegnato con le parole;
- la normativa vigente vieta tassativamente il fumo nelle scuole e negli ambienti chiusi in genere;

VISTA la Legge 11.11.1975, n. 584;

VISTA la Circolare Ministero della Salute 28/03/2001 n. 4 – “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”;

VISTA la Circolare Ministero della Salute 17 dicembre 2004 – “Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16.11.2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori”;

- VISTO** l'Accordo Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, del 24.07.03 e del 16.12.04;
- VISTA** la Legge 28/12/2001, n.448, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato" - Art. 52 comma 20 (aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall'art. 7, Legge n. 584/1975);
- VISTA** la Legge 16/01/2003, n.3 ed in particolare l'art. 51 (art. 51 tutela non fumatori) - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
- VISTA** la Legge 31 ottobre 2003, n. 306. - art. 7;
- VISTA** la Direttiva PCM del 14/12/1995 - Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;
- VISTO** il DPCM 23/12/2003 - Attuazione dell'art. 51, c. 2 della L.16.01.2003, n. 3;
- VISTA** la Legge 30.12.2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" – cc. 189-191(aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall'art. 7 legge 584/1975);
- VISTA** la Legge finanziaria 2005;
- VISTO** il D. Lgs. n. 626/94, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 81/2008;
- VISTO** il D.L. 12 settembre 2013, n. 104;
- VISTO** il D. Lgs. n. 165/2001, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 150/2009;
- VISTA** la C.M. n. 88 datata 8.11.2010 concernente le sanzioni disciplinari del personale del comparto scuola;
- VISTA** la Legge 13.07.2015, n. 107;
- VISTA** la Legge 7.08.2015, n. 124;
- CONSIDERATI** i poteri disciplinari del Dirigente Scolastico, peraltro individuato quale Datore di lavoro e dei Preposti, in ottemperanza al D. Lgs. 626/1994, art. 60-72 ter (Definizioni) – decies (Sorveglianza sanitaria);

DISPONE

la presente DIRETTIVA IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO, nell'Istituto Comprensivo "DE GASPERI-STEFANO DA PUTIGNANO", operante al suo interno, in tutti gli ambienti e nelle pertinenze, intendendosi per pertinenze anche il cortile esterno, in quanto recintato e rientrante nell'area chiusa dal cancello, come previsto dalle disposizioni normative vigenti.

Il divieto di fumo

1. riguarda anche il fumo mediante apparecchi elettronici;
2. riguarda tutti i locali, spazi e cortili esterni recintati delle sedi: "Stefano da Putignano; De Gasperi; Di Mizio; San Nicola";
3. ha carattere permanente (h. 00 - 24), ovvero deve essere rispettato sia durante l'attività didattica, sia in assenza di alunni;
4. opera anche nei locali non aperti al pubblico, con previsione di adeguate sanzioni disciplinari per i dipendenti che non ottemperassero e con l'obbligo di allontanare eventuali estranei che infrangessero il divieto.

Inoltre, con la presente,

CONSIDERATA l'organizzazione complessiva dell'Istituto, dislocato su quattro sedi;

RITENUTO OPPORTUNO individuare per ciascun plesso un Funzionario Incaricato dell'applicazione della Legge n. 584/1975 e della Legge 3/2003, con il compito di vigilare sull'osservanza del divieto di fumare e procedere all'accertamento e alla contestazione di eventuali infrazioni al divieto di fumo, per la successiva irrogazione della sanzione da parte della scrivente;

RITENUTO che, per l'adeguata preparazione, competenza e attenzione, l'incarico in questione possa essere svolto adeguatamente dal personale dipendente di questo Istituto, già individuato in qualità di collaboratore e/o fiduciario di plesso e/o che riveste ruoli significativi nell'ambito della organizzazione scolastica (RLS...)

NOMINA

i propri docenti collaboratori (PROF.SSA STEFANIA PAGLIARULO, INS. ANGELA LOPARCO) e/o fiduciari di plesso (PROF.SSA ALESSANDRA COCCIOLO, INS. MARIA FLORENZIO, INS. ROSANNA DE MARCO, ROSILDE COLOMBINI) ed in caso di assenza, i collaboratori individuati come sostituti, quali Funzionari Incaricati dell'applicazione alla Legge n. 584/1975 e della Legge 3/2003, per l'a.s. 2025/2026, con il compito di vigilare sull'osservanza del divieto di fumare e procedere all'accertamento e alla contestazione di eventuali infrazioni al divieto di fumo.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell'ambito scolastico.

In particolare si rammentano i seguenti articoli del Codice Penale:

Art. 337 del Codice Penale - Resistenza a un pubblico ufficiale

“Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.

Art. 496 del Codice Penale - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

“Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire un milione”.

Le precitate figure, individuate quali Funzionari, ove sia segnalata una violazione, devono recarsi tempestivamente sul luogo segnalato per l'accertamento; qualora riscontrino l'effettiva violazione, devono procedere alla contestazione di eventuali infrazioni e alla redazione del verbale di accertamento, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità, consegnando copia del verbale al trasgressore.

Qualora il trasgressore non sia conosciuto e in caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora si riesca a identificare il contravventore allontanatosi, con le generalità complete (es. tramite testimoni), sul verbale si appone la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”.

In tal caso, il verbale e il modulo per il pagamento saranno spediti, a cura dell'Ufficio di Segreteria, al domicilio tramite raccomandata A/R, che gli sarà addebitata, aggiungendone l'importo alla sanzione da pagare.

Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, si inserisce l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni, sia di ricevere il verbale". Sarà poi cura dell'Ufficio di Segreteria provvedere con le modalità sopra indicate.

Il contravventore può aggiungere una dichiarazione a verbale, che deve essere riportata fedelmente.

Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si riporterà la nota: "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo".

Per effetto della Legge 3/2003 le multe per i trasgressori vanno dai 25 ai 250 euro. Successivamente la Finanziaria 2005 ha ulteriormente inasprito le sanzioni del 10%, portando l'importo della sanzione da € 27,50 a € 275,00. Quest'ultimo importo si raddoppia se si fuma in presenza di donne in gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da 55 euro a 550 euro).

Come previsto dall'art. 16 della L. 24.11.81, n. 689, il pagamento della somma deve essere effettuato entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'Istituto Scolastico, presentando copia del verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Dirigente Scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.

A seguito dell'Intesa Stato-Regioni del 16.12.2004, nel caso di "*sanzione inflitta da organo statale o di rilevanza nazionale*", come per le scuole statali, la sanzione va versata allo Stato, utilizzando una di queste 3 formule, indicate nella citata Intesa Stato-Regioni:

- a. modulo 'F23' codice tributo 131T, con la causale del versamento: infrazione al divieto di fumo (il modulo deve essere consegnato precompilato);
- b. versamento diretto presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;
- c. bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo).

Con la presente direttiva si dispone che vengano utilizzate le modalità di cui ai punti b. o c.

Si confida nella puntuale osservanza degli obblighi di servizio derivanti dalla presente direttiva, fermo restando che astenersi dal fumo (non solo a scuola) dovrebbe essere primario interesse di ciascuna delle SS.LL., a tutela della propria salute prima ancora che per rispetto di un dettato normativo.

Si chiede al DSGA di provvedere all'apposizione dei prescritti segnali di divieto con il riferimento normativo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. SSA LILIANA ANGELA SAVINO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993